

Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2011, n. 30-1683

**Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane - apertura domande per la campagna 2011.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento (CE) n. 74/2009 del 19 gennaio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005;

visti i Regg. (CE) n. 1974/06 e n. 65/11, concernenti le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n. 26-11745 del 13 luglio 2009, integrato con modifiche Health Check al 10 dicembre 2009 ed approvato con Decisione della Commissione europea C(2010)1161 del 7 marzo 2010;

visto in particolare il Titolo IV, Capo I, Asse 2, articolo 36, lettera a), punto i) del citato Programma, che prevede la concessione di un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

vista la Legge Regionale n° 16 del 21 giugno 2002 che ha istituito in Piemonte l'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l'articolo 12 della Legge Regionale n° 35 del 13 novembre 2006 che modificava la Legge Regionale n° 16 del 21 giugno 2002, istituendo ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

vista la D.G.R. n° 38 – 8030 del 14 gennaio 2008 che individua nel 1° febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'ARPEA, per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Regolamento (CE) n° 1290/05 e del relativo regolamento di applicazione n° 885/2006;

visto il Regolamento di funzionamento dell' ARPEA approvato con D.G.R. n° 76 - 7830 del 17 dicembre 2007 il quale - all'articolo 9 - prevede, tra l'altro, che:

- L' ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. - Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- L' ARPEA, sulla base di apposite convenzioni stipulate a norma dell'articolo 3 della Legge Regionale n° 16 del 21 giugno 2002, possa delegare a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico;

preso atto delle convenzioni di delega stipulate da parte dell' ARPEA con gli Organismi Delegati;

ritenuto di stabilire l'apertura delle domande, per la concessione dell'indennità compensativa per l'anno 2011, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e di fornire disposizioni in merito;

ritenuto di quantificare in € 6.675.000= l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al pagamento dell'indennità compensativa per l'anno 2011;  
dato atto che a tale impegno finanziario si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per il finanziamento della Misura 211 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte;

dato atto inoltre che i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti in zone montane sono descritte alla Misura 211 del citato Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n. 26-11745 del 13 luglio 2009, integrato con modifiche Health Check al 10 dicembre 2009 e approvato con Decisione della Commissione europea C(2010)1161 del 7 marzo 2010;

ritenuto, nel caso le risorse finanziarie non fossero sufficienti ed al fine di favorire le aziende maggiormente svantaggiate, di attribuire prioritariamente l'indennità alle coltivazioni tipiche delle alte vallate, escludendo dal contributo le coltivazioni proprie dei fondi valle o delle zone più fertili, secondo un criterio altitudinale e di fertilità dei suoli che verrà definito nel Bando;

ritenuto di incaricare la Direzione Regionale DB1400 – Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste – di predisporre apposito Bando per la specificazione delle modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché per l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative, ivi compresa l'elencazione delle coltivazioni secondo l'ordine di priorità sopra descritto;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di stabilire, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa – anno 2011 - agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane del Piemonte, secondo le modalità descritte alla Misura 211 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n. 26-11745 del 13 luglio 2009, integrato con modifiche Health Check al 10 dicembre 2009 e approvato con Decisione della Commissione europea C(2010)1161 del 7 marzo 2010;

- di destinare, per il pagamento delle indennità compensative per l'anno 2011, la somma complessiva di € 6.675.000= nell'ambito delle risorse assegnate per il finanziamento della Misura 211 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte;

- di attribuire prioritariamente l'indennità, nel caso le risorse finanziarie non fossero sufficienti, alle coltivazioni tipiche delle alte vallate, escludendo dal contributo le coltivazioni proprie dei fondi valle o delle zone più fertili, secondo un criterio altitudinale e di fertilità dei suoli che verrà definito nel Bando;

- di incaricare la Direzione Regionale DB1400 – Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste – di predisporre apposito Bando per la specificazione delle modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché per l'emanazione di eventuali altre

disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative, ivi compresa l'elencazione delle coltivazioni, secondo l'ordine di priorità sopra descritto.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)